

Regolamento didattico d'Ateneo modificato in conformità al Decreto Direttoriale M.I.U.R. 3 agosto 2001:

INDICE Parte Prima

Art. 1 — *Definizioni*

TITOLO I — Corsi di studio e strutture didattiche

Art. 2 — *Titoli e Corsi di studio*

Art. 3 — *Strutture didattiche*

Art. 4 — *Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici*

Art. 5 — *Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio*

Art. 6 — *Crediti formativi universitari*

Art. 7 — *Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative*

Art. 8 — *Manifesto degli studi, curricula e piani di studio*

Art. 9 — *Orientamento e tutorato*

Art. 10 — *Commissioni didattiche di Facoltà*

TITOLO II — Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche

Art. 11 — *Corsi di Laurea*

Art. 12 — *Corsi di Laurea specialistica*

Art. 13 — *Corsi di Specializzazione*

Art. 14 — *Corsi di Dottorato di Ricerca*

Art. 15 — *Master universitari*

TITOLO III – Carriere studentesche

Art. 16 — *Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole*

Art. 17 — *Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero*

Art. 18 — *Calendario didattico*

Art. 19 — *Tipologia e articolazione degli insegnamenti*

Art. 20 — *Esami e verifiche del profitto*

Art. 21 — *Studenti a tempo parziale. Studenti non frequentanti, fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi*

Art. 22 — *Attività didattiche formative, integrative e di tutorato legate all'incentivazione dei docenti*

Art. 23 — *Promozione e pubblicità dell'attività formativa*

Art. 24 — *Prove finali e conseguimento dei titoli di studio*

TITOLO IV — Diritti e doveri degli studenti. Doveri didattici dei docenti

Art. 25 — *Immatricolazioni e iscrizioni*

Art. 26 — *Certificazioni*

Art. 27 — *Tutela dei diritti degli studenti*

Art. 28 — *Doveri didattici dei docenti*

TITOLO V — Norme transitorie e finali

Art. 29 — *Approvazione del Regolamento didattico di Università.*

Art. 30 — *Modifiche del Regolamento didattico di Università*

Art. 31 — *Norme transitorie*

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n. 509;
- b) per Corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea specialistica, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master universitario come individuati dall'art. 2;
- c) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master, come individuati dall'art. 2;
- d) per Decreti ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, e recanti la definizione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;
- e) per Classi di appartenenza dei Corsi di studio (o più brevemente Classi di Corsi di studio), l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, determinati dai Decreti ministeriali;
- f) per regolamento di Facoltà quello previsto dall'art. 5 del vigente Statuto;
- g) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia, come specificato dall'art. 8;
- h) per Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula dei Corsi di studio;
- i) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 23 giugno 1997, e successive modifiche; culturalmente e professionalmente affini;
- j) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari definito dai Decreti ministeriali;
- k) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, come specificato dall'art. 6;
- l) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato, come precisati dai Decreti ministeriali;
- m) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- n) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- o) per Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei Docenti universitari, il Regolamento approvato dall'Università ai sensi dell'art. 4 della Legge 370 del 19 ottobre 1999.
- p) per Facoltà, oltre a quelle propriamente dette, anche la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari e la Scuola di Ingegneria Aerospaziale, ad esse equiparate ai fini del presente Regolamento didattico.

PARTE PRIMA TITOLO I

Corsi di studio e strutture didattiche

Art. 2 - Titoli e Corsi di studio

1. Ai sensi del DM 509/99, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", articolata in Atenei Federati secondo quanto previsto dal suo Statuto, rilascia titoli di studio di primo livello o Laurea, di secondo livello

- o Laurea specialistica, nonché Diplomi di Specializzazione, Dottorati di Ricerca e Master universitari di primo e di secondo livello.
2. La Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio attivati dall'Università in osservanza dei Decreti ministeriali e nell'ambito delle Classi di appartenenza in essi individuate.
 3. I Corsi di Laurea, di Laurea Specialistica e di specializzazione attivabili presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con le relative denominazioni e le classi di appartenenza, le indicazioni degli Atenei Federati e delle Facoltà che rilasciano i titoli di studio relativi, sono riportati nella seconda parte del presente Regolamento Didattico.
 4. L'ordinamento didattico di ciascun Corso di studio, riportato nella seconda parte del presente Regolamento Didattico, è approvato dai Consigli di Facoltà, cui afferiscono i Corsi. Gli ordinamenti didattici definiscono la denominazione dei Corsi di studio, con l'indicazione della classe di appartenenza, gli obiettivi formativi specifici, i requisiti di ammissione e le modalità di conferimento e di recupero degli eventuali debiti formativi, il quadro generale delle attività formative con il numero dei crediti ad esse associati e i settori scientifico-disciplinari di riferimento, le eventuali obbligatoriietà di frequenza e le modalità di conseguimento dei crediti e dei titoli di studio.
 5. I Consigli Accademici degli Atenei Federati propongono, periodicamente, al Senato Accademico la revisione dell'elenco dei Corsi di studio da loro attivati, anche insieme ad altri Atenei Federati dell'Università "La Sapienza" o altre Università italiane ed estere, verificando il conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti e la risposta che le proposte didattiche hanno ottenuto anche in termini quantitativi. Il Senato Accademico può accogliere le proposte di modifica, corredate del parere dei Nuclei di Valutazione competenti, o può rinviare ad essi, con decisione motivata, le proposte ritenute insoddisfacenti. Compete ai Consigli Accademici assumere le iniziative necessarie per adeguare l'attività formativa dei rispettivi Atenei Federati all'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici di propria competenza, prestando una particolare attenzione alle esigenze sociali del paese, alle figure professionali emergenti ed alla richiesta di qualificazione culturale e professionale del territorio.
 6. I Dottorati di ricerca dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" sono disciplinati da appositi regolamenti, secondo quanto previsto dal successivo art.14.
 7. I Master universitari di primo e di secondo livello, di cui all'art.3.8 del DM509/99, sono regolamentati dal successivo art.15.
 8. Il conseguimento dei titoli di studio, che avviene secondo le norme previste dalle Leggi e dai Decreti ministeriali in vigore, è disciplinato dal successivo art. 24.
 9. Sulla base di apposite convenzioni, che possono anche essere stipulate direttamente dagli Atenei Federati, l'Università può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altre Università italiane ed estere. Nel caso di convenzioni con Università estere (o ad esse assimilabili), la durata dei Corsi di studio può essere determinata anche in deroga a quanto previsto dall'art.8 del DM 509/99, in relazione a specifiche normative dell'Unione Europea.
 10. Gli Atenei Federati possono attivare, ai sensi dell'art.6, comma 2 della legge 341/90:
 - corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici,
 - corsi di educazione e attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori.
 - corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
 Questi corsi possono essere organizzati, secondo opportune convenzioni, anche d'intesa con gli Ordini professionali, industrie, enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro.
- Per queste attività gli Atenei Federati rilasciano i relativi attestati di frequenza.

11. Il Rettore può delegare il rilascio dei titoli di studio, di cui ai comma 2 e 3, ai Presidi degli Atenei Federati.

Art. 3 - Strutture didattiche

1. Le Strutture didattiche che possono essere attivate dall'Università sono, nell'ordine:
 - a) le Facoltà;
 - b) i Corsi di studio, articolati in Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Specialistica, Corsi di specializzazione, Corsi di Dottorato di ricerca, Corsi di Master universitario;
 - c) le eventuali Strutture didattiche speciali che erogano servizi didattici integrativi, di orientamento e tutorato;
2. Le strutture didattiche di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma si dotano di un apposito regolamento che ne disciplina i compiti e la composizione. Resta ferma la composizione del Consiglio di Facoltà così come prevista dallo Statuto.
3. Le Facoltà possono istituire Aree didattiche nelle quali si riuniscono più Corsi di studio dello stesso livello e/o di livelli successivi appartenenti ad una comune area scientifico-culturale. Le aree didattiche si dotano di appositi consigli il cui regolamento è approvato dal Consiglio di Facoltà ai sensi del comma 4 dell'art. 2.
4. Corsi di studio "interfacoltà" (tra Facoltà dello stesso Ateneo Federato), "interateneo", (tra Facoltà appartenenti a differenti Atenei Federati) possono essere attivati ai sensi delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi, dotandosi di opportuni regolamenti.
5. Corsi di studio "interuniversitari", in convenzione o consorzio con altre Università italiane ed estere, possono essere attivati ai sensi delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi, dotandosi di opportuni regolamenti.

Art. 4 - Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, sono emanati dai Presidenti degli Atenei Federati, su proposta delle Facoltà interessate, in seguito ad approvazione da parte dei Consigli Accademici.
2. I regolamenti dei Corsi di studio "interateneo", di cui all'art.3 comma 4, sono emanati congiuntamente dai Presidenti degli Atenei Federati interessati ai Corsi, dietro approvazione dei rispettivi Consigli Accademici.
3. I regolamenti delle Strutture didattiche "interuniversitarie", di cui all'art.3 comma 5, sono emanati congiuntamente, in base alle convenzioni stabilite, dai Rettori delle Università interessate, in seguito ad approvazione dei rispettivi Senati Accademici. Il Rettore può delegare i Presidenti degli Atenei Federati interessati all'emanazione dei regolamenti delle Strutture didattiche interuniversitarie.
4. I Corsi di Studio nel rispetto della libertà d'insegnamento, delle norme dello Statuto e del presente regolamento, definiscono:
 - a) i *curricula* offerti agli studenti e le eventuali regole di presentazione, se necessario, dei piani di studio individuali;
 - b) l'elenco degli insegnamenti di cui sono costituiti i curricula, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli e dei crediti ad essi associati;
 - c) la tipologia delle altre attività formative, cui associare crediti, comprese le attività professionali certificate;
 - d) gli obiettivi di ogni attività formativa;
 - e) le eventuali propedeuticità e le regole di passaggio da un anno di corso al successivo;
 - f) la tipologia delle forme didattiche — anche a distanza — degli esami e delle altre forme di verifica del profitto degli studenti;
 - g) le modalità di frequenza, se previste, anche in riferimento alla condizione degli studenti non impegnati a tempo pieno;

- h) le modalità del riconoscimento, con eventuali verifiche, dei crediti acquisiti in Corsi di studio de “La Sapienza”, diversi da quello regolamentato, o di altre Università;
 - i) le eventuali prove di verifica di esami già sostenuti, qualora i Consigli ritengano obsoleti i contenuti culturali per l’essere passato troppo tempo dal loro sostenimento, diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti non frequentanti;
 - j) le tipologie e le modalità del tutorato didattico;
 - k) tutto quanto non già previsto e che riguardi lo svolgimento dell’attività didattica non riservato alla competenza dell’Università o degli Atenei Federati.
5. I regolamenti didattici dei Corsi di studio interfacoltà, interateneo e interuniversità stabiliscono, inoltre, le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento e attribuiscono a una tra le Facoltà conferenti l’iscrizione degli studenti e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni.
6. L’insieme dei regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio una volta approvati confluiscono annualmente, entro i tempi stabiliti, nei Manifesti delle Facoltà interessate.

Art. 5 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio

1. L’Università attiva o disattiva i Corsi di studio con autonome deliberazioni nel rispetto delle normative vigenti, secondo le procedure indicate nell’art. 2, comma 5.
2. L’Università può istituire Corsi di Laurea Specialistica solo se è già attivato un Corso di Laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti, in base ai regolamenti didattici, dei singoli Corsi di studio per il Corso di Laurea specialistica, ovvero in seguito al riconoscimento equivalente, sulla base di una specifica convenzione, della validità di un Corso di Laurea attivato presso un’altra Università. *Fanno eccezione i Corsi regolati da normative dell’Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello.*
3. Nel caso di disattivazioni di Corsi di studio, l’Università di Roma “La Sapienza” assicura la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo agli studenti già iscritti, secondo appropriate norme, presenti nei regolamenti didattici delle Facoltà, che possono prevedere anche la possibilità di passare ad altri Corsi di Studio attivati, con la garanzia della valutazione dei crediti fino a quel momento acquisiti per un loro riconoscimento totale o parziale.

Art. 6 - Crediti formativi universitari

1. Un credito formativo universitario — nel seguito chiamato credito — è l’unità di misura del lavoro dello studente e corrisponde al numero delle ore che è definito dai decreti attuativi del DM 509/99. Il lavoro dello studente comprende le ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, quelle relative alle prove in itinere e di esame, ai seminari e a tutte le altre attività formative richieste dai regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio; comprende, inoltre, le ore di studio e di impegno personale, necessarie per preparare le prove di valutazione e per svolgere le attività formative non direttamente collegate alla didattica in aula (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.).
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento di un esame o di un’altra forma di verifica del profitto prevista dai regolamenti didattici.
3. La valutazione del profitto dello studente è espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
4. I regolamenti di Corso di studio possono riconoscere come crediti, valutando gli obiettivi raggiunti e l’attività svolta, competenze e abilità acquisite dallo studente e certificate ai sensi della vigente normativa, oppure maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso.

5. I crediti relativi alla conoscenza di lingue possono essere riconosciuti, in forme regolamentate dalle Facoltà, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Università, competenti per ciascuna delle lingue.
6. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche estera, compete al Consiglio di Corso al quale lo studente si iscrive ed avviene secondo regole prestabilite ed adeguatamente pubblicizzate.

Art. 7 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di Studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle normative vigenti.
2. Gli ordinamenti e i regolamenti didattici delle Facoltà e/o dei Corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso di un'adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e le eventuali modalità di verifica. Per i Corsi di Laurea tale verifica può avvenire anche a conclusione delle attività formative propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza di tali requisiti culturali prende il nome di "debito formativo".
3. Per favorire l'assolvimento dell'eventuale debito formativo, i Consigli di Facoltà e/o dei Corsi di studio possono prevedere opportune attività formative, anche propedeutiche, che possono essere svolte, in determinati periodi dell'anno accademico favorevoli al tipo di impegno dello studente, in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dai Consigli Accademici degli Atenei federati. Le attività propedeutiche, integrative e di recupero previste dal Regolamento didattico dei singoli Corsi di studio possono essere anche svolte da docenti sulla base di un ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale nelle forme previste dai regolamenti per l'incentivazione dei Docenti (art. 22). Il Regolamento didattico può anche prevedere attività formative propedeutiche in vista dell'accesso al primo anno, la partecipazione alle quali sia soltanto consigliata agli studenti immatricolandi e, quindi, facoltativa.
4. In presenza di un debito, il regolamento di Corso di studio interessato indica gli specifici obblighi formativi da soddisfare entro il primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi possono essere assegnati anche a studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad un minimo prefissato.
5. Per l'ammissione ai Corsi di Laurea Specialistica, i regolamenti didattici dei relativi Corsi di studio devono indicare in modo quantitativamente definito i crediti riconosciuti per l'accesso agli studenti provenienti dai diversi Corsi di Laurea, con l'eventuale definizione di debiti formativi. L'assolvimento del debito formativo così individuato potrà avvenire sia con l'iscrizione a corsi singoli, riconosciuti come apportatori di credito dai Consigli interessati, e con il superamento dei relativi esami, sia concordando con il Consiglio interessato specifici percorsi formativi da soddisfare prima dell'inizio delle verifiche relative al curriculum del nuovo Corso di studio.
6. Per l'ammissione ai Corsi di Master, ai Corsi di Specializzazione e ai Dottorati di Ricerca, i regolamenti relativi devono indicare quali titoli di studio sono necessari per l'iscrizione.

Art. 8 - Manifesto degli studi, curricula e piani di studio

1. Entro il termine del 30 aprile di ogni anno, 30 giugno per l'anno 2001, i Consigli Accademici degli Atenei Federati approvano il Manifesto degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti di Facoltà, comprensivi degli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio interni o dei Corsi di studio interfacoltà, interateneo o interuniversità, tenuto conto degli aggiornamenti proposti dalle Strutture didattiche competenti e approvati dai Consigli di Facoltà.
2. Nei Corsi di Laurea, di Laurea Specialistica e di Specializzazione, lo studente può seguire uno dei curricula fissati nel Manifesto dall'Ordinamento del Corso di studi cui è iscritto, oppure, se ne è prevista la possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere l'approvazione di un piano di studi

individuale, comunque formulato nel rispetto degli ordinamenti didattici; in tal caso lo studente deve presentare il proprio piano di studi al Consiglio competente, secondo modalità da questo definite.

3. I piani di studio contenenti la richiesta di approvazione di curricula individuali sono vagliati dal Consiglio didattico competente e, quando saranno stati approvati, saranno trasmessi alla Segreteria didattica della Facoltà che ne curerà la conservazione.

Art. 9 - Orientamento e tutorato

1. I Consigli Accademici degli Atenei Federati provvedono, con un apposito regolamento, a organizzare le attività di orientamento e tutorato previste dalle Leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della loro vita universitaria (scelta della Facoltà e del Corso di studio, percorso degli studi dall'immatricolazione alla Laurea, accesso al mondo del lavoro).
2. L'Università prevede l'istituzione di Strutture didattiche centrali per il coordinamento delle iniziative di orientamento e di tutorato di cui al comma precedente. Tali Strutture possono operare anche in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore e di altri enti esterni, pubblici e privati.
3. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dalle Strutture didattiche nell'ambito della programmazione didattica. Il coinvolgimento dei docenti nella realizzazione effettiva di tali attività può rientrare nell'ambito disciplinare dei regolamenti per l'incentivazione di cui all'art. 22.
4. In materia di orientamento alla scelta universitaria, le Facoltà e i Corsi di studio, eventualmente con il supporto organizzativo della struttura didattica di cui al comma 2, con la consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con i Provveditorati agli studi interessati, possono offrire:
 - a) attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di Scuola Superiore, finalizzate soprattutto alla pre-iscrizione;
 - b) corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento;
 - c) consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole.
5. In materia di orientamento nel corso degli studi, le Facoltà ed i Corsi di studio diffondono, attraverso l'attività di tutorato dei docenti, informazioni sui percorsi formativi interni ai Corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti per aiutarli nello svolgimento corretto del loro processo di formazione e favorire la loro partecipazione alle attività accademiche. Nelle attività di tutorato con obiettivi didattici, i docenti possono essere coadiuvati da qualificati collaboratori (dottori di ricerca, assegnisti, docenti di Scuola Media Superiore, personale esterno all'Università). I collaboratori saranno scelti dalle strutture didattiche interessate secondo regole che sono specificate nei singoli regolamenti.
6. In materia di orientamento post-universitario e di accesso al mondo del lavoro, gli Atenei Federati e le Facoltà possono attivare, nell'ambito dei servizi didattici integrativi di cui agli artt. 2 e 28:
 - a) corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
 - b) corsi di preparazione agli esami di stato;
 - c) corsi di formazione professionale.
 - d) corsi di formazione permanente e ricorrente per lavoratori

Art. 10 - Organizzazione e valutazione delle attività didattiche delle Facoltà

1. In ogni Facoltà sono istituiti, un Nucleo per la Valutazione dell'attività didattica e scientifica della Facoltà e un Osservatorio degli Studenti che, tra l'altro, devono svolgere i compiti di osservatorio permanente delle attività didattiche; i regolamenti didattici di facoltà possono prevedere anche la costituzione di una Commissione didattica di programmazione e coordinamento didattico.

2. Le Commissioni sono composte secondo norme fissate dal regolamento di Facoltà coerentemente allo Statuto.
3. Il Nucleo di valutazione, tra l'altro:
 - a) effettua valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività didattica, anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti;
 - b) propone al Consiglio di Facoltà iniziative di vario tipo atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
 - c) esprime pareri al Consiglio di Facoltà sulla revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio e, insieme all'Osservatorio degli Studenti, sulla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati (art. 7, comma 6).
4. L'Osservatorio degli Studenti ha il compito di contribuire a migliorare le attività didattiche, segnalando disfunzioni e avanzando proposte di miglioramento.

TITOLO II - Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche

Art. 11 - Corsi di Laurea

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
2. Per l'iscrizione ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Altri requisiti formativi e culturali possono essere richiesti per l'accesso dai Regolamenti dei Corsi di studio secondo quanto previsto dall'art.7.
3. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito almeno 180 crediti. La durata del Corso di Laurea è di tre anni.

Art. 12 - Corsi di Laurea Specialistica

1. Il Corso di Laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Per l'iscrizione ad un Corso di Laurea specialistica occorre essere in possesso della Laurea o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Altri requisiti curriculari, indicativi di un'adeguata preparazione personale, possono essere richiesti dai regolamenti didattici singoli Corsi di studio. *Fanno eccezione i Corsi regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello.*
3. Per conseguire la Laurea specialistica lo studente deve avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti con il conseguimento del titolo di Laurea e/o riconosciuti validi ai sensi dell'art.7, comma 5. La durata del Corso di Laurea specialistica è di due anni dopo la Laurea. Possono essere previste abbreviazioni di corso. Sono fatti salvi gli ordinamenti per i Corsi di studio regolati da direttive dell'Unione Europea.

Art. 13 - Corsi di Specializzazione

1. I Corsi di Specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Tali corsi possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea e sono regolamentati soltanto dalle suddette disposizioni.
2. Le scuole di specializzazione attualmente esistenti, non riconducibili a tipologie del tipo di quelle indicate nel comma 1, sono disattivate entro l'anno accademico 2002/2003. La relativa formazione specialistica è assicurata dai corsi di Laurea Specialistica, di Dottorato di Ricerca e dai Master di primo e di secondo livello.

Art. 14 - Corsi di Dottorato di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. L'attivazione di un Corso di Dottorato di Ricerca avviene su proposta di uno o più Consigli di Dipartimento, previa delibera dei Consigli Accademici degli Atenei Federati. Possono essere attivati Dottorati interateneo
3. I Dottorati di ricerca aventi sede amministrativa nell'Università possono essere istituiti anche in consorzio con altre Università italiane e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
4. Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso di una Laurea specialistica conseguita entro le classi di Corsi di studio precisate dall'Ordinamento relativo, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto con le modalità previste dall'art. 19 comma 4. L'iscrizione ai Corsi di Dottorato di Ricerca è consentita anche ai possessori di Diplomi di Laurea, conseguiti in base alle normative previgenti all'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia.
5. L'accesso ai Corsi di Dottorato di ricerca, i cui regolamenti prevedono sempre un numero programmato di partecipanti, è subordinato al superamento di una prova di ammissione, disciplinata, ai sensi della normativa vigente, dai regolamenti stessi.
6. Il numero di laureati da ammettere a ciascun Corso di Dottorato, il numero di Dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, l'ammontare e il numero, comunque non inferiore alla metà dei Dottorandi, delle borse da assegnare sono determinati annualmente con Decreti dei Presidenti degli Atenei Federati.
7. L'Università può istituire, in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria e internazionale, Corsi di Dottorato di Ricerca congiunti o Corsi di Dottorato internazionale. In tale caso le modalità di ammissione al Corso e di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca possono essere definite dai regolamenti didattici, anche in deroga al precedente comma 2, in base a quanto previsto dagli accordi stessi.
8. La denominazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca e il loro ordinamento didattico, sono determinati dal Collegio dei docenti e approvato dai Consigli accademici degli Atenei Federati. La durata dei Corsi non è inferiore a tre anni.
9. È possibile l'affidamento ai dottorandi di ricerca di una limitata attività didattica sussidiaria, integrativa (tutorato didattico) che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. Le delibere relative alla definizione di tale attività didattica sono prese dalle Facoltà interessate, sentito il parere dei competenti Collegi dei docenti. Tale collaborazione didattica non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
10. Parte delle attività formative previste dall'Ordinamento didattico del Corso di Dottorato di Ricerca possono essere svolte anche all'estero, presso Università o istituti equiparati, anche nell'ambito dei programmi europei di mobilità studentesca, ed essere riconosciute come curriculari ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 15 - Master universitari

1. L'Università attiva corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari. I corsi relativi sono dotati di propri regolamenti.

2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea specialistica. L'iscrizione ai Master di secondo livello è consentita anche ai possessori di Diplomi di Laurea, conseguiti in base alle normative previgenti all'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia.
3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve acquisire 60 crediti, oltre a quelli acquisiti per ottenere la Laurea o la Laurea specialistica.
4. L'attività formativa dei Corsi di Master universitario deve essere finalizzata a rispondere a domande formative di cui, in base ad un'adeguata rilevazione attivata dall'Università, è stato possibile individuare l'esistenza reale nell'ambito nazionale e internazionale. A tale scopo l'impostazione dei regolamenti relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
5. L'Università può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master interuniversitari di primo e di secondo livello.
6. I Corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Università anche in collaborazione con le Forze Armate ed enti esterni, pubblici o privati.

TITOLO III - CARRIERE STUDENTESCHE

Art. 16 - Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole

1. Le domande di trasferimento presso l'Università di studenti provenienti da altra Università, da Accademie Militari o da altri istituti militari d'istruzione superiore e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio relativo al corso di destinazione, che:
 - a) valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti,
 - b) indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto,
 - c) stabilisce l'eventuale debito formativo da assolvere,
 - d) formula il piano di studi di completamento del curriculum per il conseguimento del titolo di studio.
2. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del Corso di studio può essere abbreviata dal Collegio didattico, secondo criteri stabiliti dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio. Il riconoscimento da parte dell'Università di crediti acquisiti presso altre Università italiane o estere (o altre istituzioni ad esse assimilabili) può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico o dai Consigli Accademici; tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curricula individuali, di attività formative impartite nell'Università e richieste dagli ordinamenti didattici con attività formative impartite presso altre Università italiane o estere (o altre istituzioni ad esse assimilabili).
3. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono prevedere, in casi specifici, la subordinazione dell'accettazione di una pratica di trasferimento al superamento di una prova di ammissione.
4. I cittadini italiani, anche se già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea Specialistica, e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso Università estere (o altre istituzioni assimilabili ad esse), possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi stabiliti dagli organi accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio di ogni livello presenti in Università, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne dalla segreteria studenti regolare attestazione.

Art. 17 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto delle Leggi vigenti, l'Università aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità europea (programmi Socrates/Erasmus e altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di Corso di studio. Promuove anche programmi di mobilità studentesca con Stati non appartenenti alla Comunità europea nell'ambito di apposite convenzioni.
2. L'Università favorisce la mobilità studentesca, attuando un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Università è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1 e diventa operante con approvazione o (nel caso di convenzioni bilaterali) semplice ratifica da parte del Consiglio didattico interessato.

Art. 18 - Calendario Didattico

1. Il Calendario didattico è approvato da ciascuna Facoltà, nel rispetto di criteri generali stabiliti dai Consigli Accademici degli Atenei Federati, fissando l'inizio delle attività didattiche che, comunque, non può precedere il 15 settembre.
2. Il Consiglio di Facoltà può deliberare l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri, trimestri ecc).
3. Il Calendario didattico potrà prevedere la non sovrapposizione dei periodi dedicati esclusivamente alla didattica a quelli dedicati alle prove di verifica del profitto (esami, idoneità...).
4. I Consigli di Facoltà deliberano numero e articolazione degli appelli dedicati alla verifica del profitto.
5. Il Preside, sulla base delle indicazioni dei Consigli didattici dei corsi di studio, determina annualmente il Calendario degli esami e delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio.

Art. 19 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio dei corsi di studi possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di un diverso numero di crediti formativi universitari corrispondenti. Per particolari esigenze, gli insegnamenti potranno anche essere tenuti in lingue della Comunità europea diverse dall'italiano, indicandolo nel Manifesto annuale degli studi.
2. Oltre ai moduli didattici che terminano con il superamento delle relative prove di verifica del profitto, i regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono prevedere l'attivazione di: precorsi, corsi di sostegno, corsi estivi di recupero, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso. Per ogni insegnamento dovranno essere indicati nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio:
 - a) il settore scientifico-disciplinare (o più settori) di riferimento definito anche allo scopo di assicurarne la corretta assegnazione ai docenti;
 - b) l'assegnazione di un adeguato numero di crediti;
 - c) il tipo di verifica del profitto che consente l'acquisizione dei relativi crediti.
 - d) Propedeuticità e obblighi di frequenza

3. Un corso di insegnamento può essere articolato in più moduli. In tal caso le prove di verifica finale dovranno accertare il profitto degli studenti e attribuire singolarmente i crediti nell'ambito di ogni modulo.
4. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti, secondo precise indicazioni e norme contemplate dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.
5. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di frequenza, ove prevista, e di verifica ad esse connesse.

Art. 20 - Esami e verifiche del profitto

1. L'esame accerta il raggiungimento degli obiettivi dell'attività formativa definiti nel manifesto degli studi.
2. Secondo la tipologia e la durata degli insegnamenti impartiti, i regolamenti didattici dei singoli corsi di studio stabiliscono il numero e il tipo di prove di verifica del profitto che determinano per gli studenti l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove potranno consistere in esami (orali e/o scritti), la cui votazione è espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) appositamente studiate dal Consiglio competente allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti. Possono essere individuate prove di verifica in itinere per favorire l'apprendimento e un'efficace partecipazione degli studenti al processo formativo.
3. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. Come previsto dall'art. 6, comma 3, la Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti e la lode, che non dovrà essere valutata nel calcolo della media.
4. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui, sostenuti durante lo svolgimento del corso d'insegnamento corrispondente.
5. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si terranno di norma, come gli esami, a conclusione del corso e si risolveranno in un riconoscimento di "idoneità".
6. I regolamenti delle Facoltà disciplinano la composizione delle commissioni di esame, che dovranno risultare di almeno due membri e che devono essere presiedute dal responsabile dell'insegnamento, e le modalità del loro svolgimento, ivi compresa la possibilità di articolazione in sottocommissioni. Gli esami dovranno, in ogni caso, svolgersi sotto la sorveglianza del responsabile dell'insegnamento, cui spetta anche attestare i risultati.

Art. 21 - Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi.

1. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono prevedere l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti impegnati a tempo parziale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 7h del regolamento Generale sull'Autonomia.
2. Si considera a tempo parziale lo studente che, all'atto dell'immatricolazione, concordi un percorso formativo con un numero di crediti non superiore a 40.
3. I Consigli di corso di studio competenti ricevono le richieste degli studenti e hanno il compito definire il curriculum del loro percorso formativo.
4. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato tutte le attività formative previste dal regolamento del suo Corso di studio, non abbia superato tutti gli esami e le altre prove di verifica previste dal curriculum e non abbia acquisito il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo entro la durata nominale del Corso medesimo. Non è prevista la figura di studente fuori corso per il Dottorato di Ricerca e i Master.
5. Lo studente a tempo pieno fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata nominale del Corso di

studio, se non altrimenti stabilito dai regolamenti didattici di Facoltà. Lo studente a tempo parziale fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata concordata del proprio percorso formativo.

6. In caso di mancato rispetto dei termini, i crediti acquisiti potranno essere ritenuti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato. Il Consiglio didattico provvede, dopo le opportune verifiche, a determinare eventuali nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.
7. Si considera studente ripetente:
 - a) lo studente che entro la durata normale del Corso non abbia, per un determinato anno, ottenuto il riconoscimento della frequenza, quando richiesto, per tutte le attività formative previste dall'Ordinamento didattico e, quindi, non abbia potuto partecipare alle prove di verifica e/o agli esami;
 - b) lo studente che, pur avendo acquisito le frequenze previste per un determinato anno, non abbia acquisito il numero di crediti che l'Ordinamento didattico prevede per passare all'anno successivo;
8. Lo studente ha facoltà, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e a immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi. Di norma, in tale caso, i risultati della sua precedente carriera, frequenze attestare, esami superati e crediti acquisiti, non potranno essere utilizzati per il nuovo Corso di studi.
9. Lo studente può chiedere, durante la durata legale del corso di studi e tranne che per i Master, di interrompere la propria carriera per un intero anno accademico a seguito di una motivata domanda.

Art. 22 - Attività didattiche formative, integrative e di tutorato legate all'incentivazione dei docenti

1. In base al Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei Docenti universitari l'Università prevede il finanziamento d' iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo e all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa, con riferimento al rapporto tra studenti e Docenti, all'orientamento e al tutorato.
2. Tra le iniziative di ordine didattico attivate in base al Regolamento di cui al comma 1, l'Università comprende tutte le attività didattiche integrative che vengono programmate dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio di ogni livello come completamento dell'offerta formativa di base e che vengono svolte dai Docenti nell'ambito di un orario di lavoro che eccede la quota minima obbligatoria fissata ai sensi dell'art. 28, comma 2 e che non superi una quota massima fissata dal suddetto Regolamento. Possono rientrare tra queste attività integrative:
 - a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di Corso;
 - b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari in Corso di studi per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
 - c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche (anche individuali) difficoltà di apprendimento;
 - d) attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;

- e) attività di incremento e integrazione dell'offerta formativa prevista dagli Ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, ecc.);
 - f) corsi di preparazione agli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici e per la formazione permanente;
 - g) corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di Scuola Superiore, organizzati sulla base di convenzioni con i Provveditorati.
3. Nelle attività di tutorato a, b, c, d precedentemente descritte, i docenti possono essere coadiuvati, ai sensi di quanto indicato nell'art.11, comma 5, da collaboratori qualificati.

Art. 23 - Promozione e pubblicità dell'attività formativa

1. L'Università e gli Atenei Federati mettono a punto periodicamente le forme e gli strumenti che consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'attività formativa, ai procedimenti organizzativi e alle decisioni assunte in merito, agli orari di lezione, ai calendari di esame, agli orari di ricevimento dei docenti.
2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalle Facoltà, come gli orari di ricevimento dei docenti, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai Presidi mediante l'affissione in appositi albi o mediante altre forme.
3. L'Università e gli Atenei Federati pubblicheranno entro il 31 maggio, a cura delle relative segreterie studenti, Guide pratiche per gli studenti contenente informazioni chiare e complete sulle svolgimento di tutte le operazioni amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle successive iscrizioni ai Corsi di studio, nonché una guida ai servizi universitari destinata ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario.

Art. 24 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. I regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio disciplinano le modalità della prova, che può comprendere un'esposizione dinanzi ad un'apposita commissione, e le modalità della valutazione conclusiva, che terrà conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d'acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.
2. Per accedere alla prova finale, lo studente deve avere acquisito il numero di crediti universitari previsto dalla normativa in vigore.
3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.
4. Per il conseguimento della Laurea specialistica e del Dottorato di Ricerca i regolamenti devono prevedere l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
5. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dai Presidenti dei Consigli didattici interessati e sono composte secondo norme stabilite nei regolamenti didattici, e comunque almeno da sette membri, di cui la maggioranza deve essere costituita da docenti afferenti al Consiglio didattico che rilascia il titolo.
6. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, Professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato, Dottori di Ricerca ed esperti con anzianità di Laurea specialistica (o laureati secondo il previgente ordinamento) di almeno tre anni.
7. Nel caso di Corsi di studio interfacoltà e interateneo, la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita prevedendo la presenza di almeno due docenti di ognuna Facoltà interessata.

8. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.
9. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'art. 2, comma 9, sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

TITOLO IV - Diritti e doveri degli studenti: Doveri didattici dei docenti

Art. 25 - Immatricolazioni e iscrizioni

1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono chiaramente indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto degli studi e nelle Guide previste dall'art. 23, comma 3, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Università per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.
2. Eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai Corsi di studio (diversi dai Corsi di Dottorato di Ricerca e Master) sono deliberate, *nel rispetto della normativa vigente in materia di accessi ai Corsi universitari*, dai Consigli Accademici degli Atenei Federati, sentito il parere dei Consigli di Facoltà interessati, e sono comunicate entro il 31 maggio agli studenti nelle forme previste dal comma precedente.
3. Eventuali subordinazioni delle immatricolazioni e delle iscrizioni agli anni successivi a normative di selezione o di propedeuticità previste dai Regolamenti didattici devono essere comunicate per tempo agli studenti nella forme previste e nei tempi previsti dai precedenti commi.
4. Chi è già in possesso di Laurea o di Laurea specialistica, o del titolo di Dottore acquisito secondo l'ordinamento previgente, e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello, può chiedere al Consiglio del Corso di studio cui intende iscriversi, l'iscrizione ad un anno di Corso successivo al primo. Tali domande saranno valutate dal Consiglio didattico interessato, che delibererà in proposito.

Art. 26 - Certificazioni

1. Gli Uffici delle Segreterie studenti rilasciano, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del Regolamento Generale sull'Autonomia, gli uffici delle Segreterie studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato sarà strutturato secondo modalità definite dai Consigli Accademici interessati e potrà essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.
3. Gli uffici delle Segreterie studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate al comma precedente, previo riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

Art. 27 - Tutela dei diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza, a norma dello statuto dell'Università "La Sapienza", dell'osservatorio studentesco e del difensore degli studenti. Sulle loro istanze provvedono, per quanto di loro competenza, i Presidenti degli Atenei Federati e il Rettore.

Art. 28 - Doveri didattici dei Docenti

1. Ogni Docente svolgerà la sua attività didattica secondo modalità che, opportunamente coordinate in sede di programmazione della Facoltà, e comunque nel rispetto della libertà di insegnamento, assicurino l'assolvimento degli obblighi minimi previsti dalla legge. L'attività didattica può essere articolata, nel corso dell'intero anno accademico, anche in diversi moduli di insegnamento di differenti tipologie e durata. I regolamenti didattici delle Facoltà specificheranno tale articolazione nei termini adeguati alle relative proposte didattiche.
2. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio delle Facoltà prevedono le presenze settimanali minime dei docenti nel corso dell'anno, in relazione sia agli obblighi didattici e tutoriali, sia alla eventuale suddivisione del Calendario didattico in unità temporali più brevi.
3. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoriale, i docenti dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti eventualmente loro assegnati dai regolamenti di Facoltà sul tutorato. Ambedue tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Segreterie delle Strutture didattiche.
4. Ciascun Docente titolare di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati. Una sua eventuale assenza deve essere motivata tempestivamente comunicata agli studenti secondo i regolamenti di facoltà.
5. I docenti devono contribuire alla definizione, da parte del Consiglio didattico di appartenenza, dei contenuti degli insegnamenti, di cui sono incaricati e i programmi degli esami previsti, allo scopo di poterli inserire per tempo nel Manifesto di Facoltà.
6. Ogni Docente titolare d'insegnamento potrà invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere al suo posto e in sua presenza lezioni su argomenti specifici facenti parte del suo corso di insegnamento.

TITOLO V - Norme transitorie e finali

Art. 29 - Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

1. Il presente Regolamento, è deliberato dal Senato Accademico ed è approvato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti ministeriali, entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il Regolamento si intende approvato.
2. In seguito all'approvazione del Ministro, il Regolamento è emanato con decreto del Rettore.
3. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

Art. 30 - Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Senato Accademico, su proposta dei Consigli Accademici degli Atenei Federati, che sentiranno i Consigli di Facoltà e le altre Strutture didattiche competenti, ed emanate con decreto del Rettore secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore.

Art. 31 - Norme transitorie

1. In attesa dell'attuazione federale dello Statuto dell'Università, le competenze attribuite ai Presidenti degli Atenei Federati saranno riservate al Rettore, quelle dei Consigli Accademici degli Atenei Federati al Senato Accademico.
2. L'Università assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici le procedure ed i regolamenti previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico. I Consigli di Facoltà definiscono le regole seguendo le quali tali studenti possono frequentare, sostenere esami e svolgere le tesi di laurea durante il transitorio tra il vecchio e il nuovo ordinamento, con particolare attenzione a quegli insegnamenti che, con il riordino didattico, non saranno più impartiti.
3. I Regolamenti didattici di Facoltà assicurano e disciplinano articolatamente la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l'iscrizione ai Corsi di Laurea o di Laurea Specialistica di nuova istituzione, disciplinati dalle norme dal presente Regolamento didattico, che sono considerati direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea preesistenti cui sono iscritti. Ai fini di tale opzione, i Consigli di Facoltà riformulano in termini di crediti gli Ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti già iscritti.
4. Le opzioni di cui al precedente comma concernenti l'iscrizione a Corsi di studio considerati non direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea preesistenti sono considerate come richieste di passaggio di Corso.
5. Gli studi, compiuti per conseguire i Diplomi universitari in base ai previgenti Ordinamenti didattici, sono valutati in crediti e riconosciuti per il conseguimento delle Lauree previste dal presente Regolamento. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i Diplomi delle Scuole dirette a Fini Speciali, istituite presso l'Università o presso altre Università italiane, qualunque ne sia la durata.
6. I Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti in base alle normative previgenti continueranno il loro normale svolgimento fino ad esaurimento del percorso curricolare previsto dai Regolamenti vigenti.

PARTE II : ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALI

Art. 32 – Istituzione corsi

L'Università di Roma La Sapienza istituisce le lauree, suddivise per classi ed afferenti alle Facoltà sotto indicate, come risultano dal seguente elenco. I relativi ordinamenti didattici (Allegato 1) fanno parte integrante del presente decreto.

Classe delle lauree

Facoltà

Classe 1 – Classe delle lauree in Biotecnologie

1) Biotecnologie

Interfacoltà

2) Biotecnologie agro-industriale (Sede di Rieti)

Scienze MM.FF.NN.

Classe 3 – Classe delle lauree della mediazione linguistica

3) Mediazione linguistico-culturale

Scienze Umanistiche

Classe 4 – Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile

4) Architettura dei giardini e paesaggistica	Prima Architettura
5) Arredamento e architettura degli interni	Architettura "Valle Giulia"
6) Conservazione dei beni architettonici	Prima Architettura
7) Disegno e rilievo dell'architettura e dell'ambiente	Architettura "Valle Giulia"
8) Gestione del processo edilizio	Architettura "Valle Giulia"
9) Ingegneria edile	Ingegneria
10) Tecniche del restauro architettonico e della riqualificazione urbana	Architettura "Valle Giulia"
11) Tecniche dell'architettura e della costruzione	Prima Architettura

Classe 5– Classe delle lauree in lettere

12) Lettere	Scienze Umanistiche
13) Lettere classiche	Lettere e Filosofia
14) Letteratura, musica e spettacolo	"
15) Studi linguistici e filologici	Lettere e Filosofia
16) Studi italiani	Lettere e Filosofia

Classe 6– Classe delle lauree in scienze del servizio sociale

17) Scienze e tecniche del servizio sociale	Sociologia
18) Servizio sociale	INTERFACOLTÀ

Classe 7 – Classe delle lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed ambientale

19) Urbanistica e sistemi informativi territoriali	Prima Architettura
20) Valutazione dei piani e dei progetti per la gestione del territorio e ambiente	INTERFACOLTÀ

Classe 8 – Classe delle lauree in ingegneria civile ed ambientale

21) Ingegneria civile	Ingegneria
22) Ingegneria dei trasporti	"
23) Ingegneria dell'idraulica e dei trasporti marittimi	"
24) Ingegneria per l'ambiente e il territorio	"

Classe 9 – Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione

25) Ingegneria automatica e dei sistemi di automazione	Ingegneria
26) Ingegneria delle telecomunicazioni	"
27) Ingegneria elettronica	Ingegneria
28) Ingegneria gestionale	"
29) Ingegneria informatica	"

Classe 10 – Classe delle lauree in ingegneria industriale

30) Ingegneria aerospaziale	Ingegneria
31) Ingegneria chimica	"
32) Ingegneria clinica	"
33) Ingegneria della sicurezza e protezione	"
34) Ingegneria elettrica	"
35) Ingegneria energetica	"
36) Ingegneria meccanica	"
37) Ingegneria nucleare	"

Classe 11 – Classe delle lauree in lingue e culture moderne

38) Lingue e civiltà orientali	Studi orientali
--------------------------------	-----------------

39) Lingue e culture europee	Lettere e Filosofia
40) Lingue e letterature moderne	Scienze Umanistiche
Classe 12 – Classe delle lauree in scienze biologiche	
41) Scienze biologiche	Scienze MM.FF.NN.
Classe 13 – Classe delle lauree in scienze dei beni culturali	
42) Scienze archeologiche	Scienze Umanistiche
43) Scienze archivistiche e librerie	INTERFACOLTÀ
44) Scienze storico-artistiche	Scienze Umanistiche
45) Studi storico-artistici	Lettere e Filosofia
Classe 14 – Classe delle lauree in scienze della comunicazione	
46) Scienze della comunicazione pubblica e organizzativa	Scienze della comunicazione
47) Scienze e tecnologie della comunicazione	"
Classe 15 – Classe delle lauree in scienze politiche e relazioni internazionali	
48) Scienze politiche e relazioni internazionali	Scienze Politiche
Classe 16 – Classe delle lauree in scienze della terra	
49) Scienze geologiche	Scienze MM.FF.NN.
Classe 17 – Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione	
50) Amministrazione delle aziende	Economia
51) Banca, assicurazione e mercati finanziari	"
52) Consulenza aziendale (sede Civitavecchia)	"
53) Economia, finanza e legislazione per la gestione dell'impresa	"
54) Management, innovazione economico-finanziaria e diritto d'impresa (sede Latina)	"
Classe 18 – Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione	
55) Scienze dell'educazione e della formazione	Filosofia
Classe 19 – Classe delle lauree in scienze dell'amministrazione	
56) Scienze dell'amministrazione	Scienze Politiche
Classe 21 – Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimiche	
57) Chimica	Scienze MM.FF.NN
58) Chimica industriale	"
59) Scienze della sicurezza e protezione	"
Classe 23 – Classe delle lauree in scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	
60) Arti e scienze dello spettacolo	Scienze Umanistiche
Classe 24 – Classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche	
61) Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico	Farmacia
62) Informazione scientifica sul farmaco	
63) Scienza e tecnologia dei prodotti cosmetici	"
64) Scienza e tecnologia dei prodotti alimentari e dietetici	"
65) Scienze e tecnologie dei prodotti erboristici (sede Civitavecchia)	"
66) Tossicologia dell'ambiente	"
Classe 25 – Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche	
67) Fisica	Scienze MM.FF.NN

68) Fisica e astrofisica	"
69) Tecnologie fisiche e dell'informazione	"
Classe 26 – Classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche	
70) Informatica	Scienze MM.FF.NN
71) Tecnologie informatiche	"
Classe 27 – Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	
72) Scienze ambientali	Scienze MM.FF.NN
73) Scienze naturali	"
Classe 28 – Classe delle lauree in scienze economiche	
74) Economia dei settori innovativi, delle reti e dei sistemi finanziari (sede Latina)	Economia
75) Economia del turismo e delle risorse	"
76) Economia e istituzioni della integrazione europea e internazionale	"
77) Economia e istituzioni dei servizi sociali, previdenziali, formativi e culturali	"
78) Economia politica	"
79) Economia e istituzioni	Scienze Politiche
Classe 29 – Classe delle lauree in filosofia	
80) Filosofia	Filosofia
81) Teorie e tecniche della conoscenza	"
Classe 30 – Classe delle lauree in scienze geografiche	
82) Geografia	Lettere e Filosofia
Classe 31 – Classe delle lauree in scienze giuridiche	
83) Scienze giuridiche	Giurisprudenza
Classe 32 – Classe delle lauree in scienze matematiche	
84) Matematica	Scienze MM.FF.NN.
Classe 34 – Classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche	
85) Analisi dei processi cognitivi normali e patologici	Psicologia 1
86) Sviluppo e salute in età evolutiva	"
87) Sviluppo e educazione	Psicologia 2
88) Valutazione e consulenza clinica	Psicologia 1
89) Intervento clinico per la persona, il gruppo e le istituzioni	"
90) Scienze e tecniche psicologico-sociali della comunicazione e del marketing	Psicologia 2
91) Analisi e intervento nel lavoro, nelle organizzazioni, nelle istituzioni	Psicologia 2
Classe 35 – Classe delle lauree in scienze sociali per la Cooperazione, lo sviluppo e la pace	
92) Scienze e istituzioni per la cooperazione e lo sviluppo	Scienze Politiche
93) Scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo	Scienze della comunicazione
94) Economia della cooperazione internazionale e dello sviluppo INTERFACOLTÀ	
Classe 36 – Classe delle lauree in scienze sociologiche	
95) Sociologia	Sociologia
96) Scienze sociali per il governo, l'organizzazione, le risorse umane	"
Classe 37 – Classe delle lauree in scienze statistiche	

97) Statistica per le analisi demografiche e sociali	Scienze Statistiche
98) Statistica per le assicurazioni e la finanza	"
99) Statistica per la gestione aziendale	"
100) Statistica per l'economia	"
101) Statistica e tecnologie dell'informazione	"
Classe 38 – Classe delle lauree in scienze storiche	
102) Teorie e pratiche dell'antropologia	Lettere e Filosofia
103) Storia del mediterraneo e dell'asia	"
104) Scienze storiche	Scienze Umanistiche
105) Storia delle società e delle culture dal medioevo all'età contemporanea	Lettere e Filosofia
106) Scienze storico-religiose	"
Classe 39 – Classe delle lauree in scienze del turismo	
107) Scienze del turismo	Scienze Umanistiche
Classe 41 – Classe delle lauree in tecnologie per la conservazione ed il restauro dei beni culturali	
108) Scienze applicate ai beni culturali ed alla diagnostica per la loro conservazione	Scienze MM.FF.NN
Classe 42 – Classe delle lauree in scienze in disegno industriale	
109) Disegno industriale	Prima Architettura
Classe 1 - Lauree delle Professioni Infermieristiche e della Professione Sanitaria Ostetrica	
110) Ostetrica/o	I Medicina e Chirurgia
111) Infermiere	"
112) Infermiere pediatrico	"
113) Ostetrica/o	II Medicina e Chirurgia
114) Infermiere	"
115) Infermiere pediatrico	"
Classe 2 - Lauree delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione	
116) Fisioterapista	I Medicina e Chirurgia
117) Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	"
118) Logopedista	"
119) Ortottista e assistente in oftalmologia	"
120) Terapista occupazionale	"
121) Fisioterapista	II Medicina e Chirurgia
122) Podologo	"
123) Tecnico di riabilitazione psichiatrica	"
124) Terapista occupazionale	"
Classe 3 - Lauree delle Professioni Sanitarie Tecniche	
125) Dietista	I Medicina e Chirurgia
126) Igienista dentale	"
127) Tecnico di laboratorio biomedico	"
128) Tecnico audiometrista	"
129) Tecnico audioprotesista	"
130) Tecnico di neurofisiopatologia	"
131) Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	"

132) Tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia	“
133) Tecnico ortopedico	“
134) Tecnico di laboratorio biomedico	II Medicina e Chirurgia
135) Tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia	“
136) Tecnico ortopedico	“
137) Tecnico di neurofisiopatologia	“

Classe 4 - Lauree delle Professioni Sanitarie della Prevenzione

138) Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	I Medicina e Chirurgia
139) Assistente sanitario	“

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA REGOLATI DA NORMATIVE DELL'U.E.

Classe 4/S – classe delle lauree specialistiche in architettura ed ingegneria edile

140) Architettura U.E.	Architettura "Valle Giulia"
141) Architettura U.E.	Prima Architettura
142) Ingegneria edile-architettura	Ingegneria

Classe 14/S – classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale

143) Chimica e tecnologia farmaceutiche	Farmacia
144) Farmacia	"

Classe 46/S – classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia

145) Medicina e Chirurgia	Medicina e Chirurgia I
146) Medicina e Chirurgia	Medicina e Chirurgia II

Classe 52/S – classe delle lauree specialistiche in Odontoiatria e protesi dentaria

147) Odontoiatria e protesi dentaria	Medicina e Chirurgia I
--------------------------------------	------------------------

Roma,

IL RETTORE
(Prof. Giuseppe D'Ascenzo)